RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nell'intento di preservare, tutelare e valorizzare i terreni di uso civico, così come le proprietà collettive, quali elementi di sviluppo economico delle popolazioni locali e assicurarne la salvaguardia ambientale e culturale nonché la preservazione del patrimonio agro — forestale e pastorale della Calabria, la Regione Calabria ha approvato la Legge Regionale n. 18 del 21 agosto 2007, e s.m.i. Tenuto conto altresì, che il comma 1 dell'articolo 27 della Legge Regionale 21 agosto 2007, n. 18, per come modificato dalla L.R. n. 56/2013, art. 5, comma 8, prevede che le istanze del procedimento semplificato debbano essere presentate dagli interessati ai Comuni, a pena di decadenza, entro il 31.12.2015, appare necessario ed opportuno provvedere ad una revisione del citato comma 1, al fine di prorogare il termine di efficacia della Legge Regionale di 1 anno, in attesa dell'approvazione del regolamento da parte della Giunta regionale, e quindi prorogare il termine fissato dal comma 1, dell'art. 27, della Legge, al 31/12/2016.

RELAZIONE FINANZIARIA

Per gli scopi e le funzioni della presente legge, poiché reca disposizioni di carattere meramente ordinamentale non sono previsti oneri, ne occorre impegnare fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria in quanto trattasi di mero rinvio di termini necessari a produrre da parte dei cittadini eventuali istanze semplificate ai Comuni che non producono nessuno onere a carico del bilancio della Regione.

Tab. 1- Oneri finanziari:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Articolo | Descrizione spese | Tipologia I o C | Carattere TemporaleA o P | Importo |
| \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ |

Tab. 2 Copertura finanziaria:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n. UPB/Capitolo | Anno 2015 | Anno 2015 | Anno 2015 | Totale |
| \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ |

Art. 1

(Modifiche al comma 1, dell'articolo 27, della I.r. 18/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 e s.m.i. le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2016".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.